TAR LAZIO
Sezione I-ter

R.G. n. 7692/2007.

In esecuzione dell'ordinanza n. 1575/2008 che ha fissato la prossima Camera di Consiglio il giorno 5 giugno 2008, e dell'ordinanza Presidenziale 1 aprile 2008, n. 184, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 01.01.2003 e 1.01.2004 approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno del 25.10.2005 e in particolare ai soggetti ammessi al corso di seguito indicati: Antonio Cananà, Giancarlo Dionisi, Maria Antonietta Cerniglia, Andrea Polichetti Teresa Pericolo, Enrico Ricci, Marco La Commare, Angelo De Prisco, Maria Speranza Sciupi, Angelo Sidoti, Marco Baldino, Livio Panini, Gianfranco Galaffu, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, Elena Scalfaro, Maria Carolina Ippolito, Donatella Ferrera, Filippina Cocuzza, Carla Di Quattro, Antonella Reina, Maurizio Gatto, Paolo Gentilucci, Concetta Staltari, Cristina Pirro, Maria Assunta Coltella, Nazzareno De Franco, Silvana Faragò, Vittoria Pasceri, Maria Gabriella Folino, Anna Mitrano, Costanza Pino, Massimo Aloisi. Maria Ludovica De Caro, Claudio Esposito, Letizia Miglio, Luisa Cortesi, Flavio Ferdani, Giorgio De Francesco, Giovanni Migliorelli, Rosalba Calabretta, Maria Rosa Trio, Lidia Claudia Cimadomo, Salvatore Rosario Pasquariello, Cinzia Dini.

Il ricorso è stato proposto da Pietro Giulio Scarabino, rappresentato e difeso dagli Avv. Giulia Milo e Filippo Maria Salvo, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Corso Trieste n. 85 per ottenere

l'annullamento dell'atto del 27/2/2007, prot. n. A/32, del Ministero degli Interni e di ogni altro atto comunque connesso compreso, per quanto possa servire il DM 10/5/1994, n. 415, per l'accertamento e la condanna a rilasciare copia degli atti relativi alla proposta di attribuzione del punteggio complessivo formulata dalla Commissione per la progressione in carriera, i verbali del Consiglio di amministrazione contenenti le attribuzioni del predetto punteggio complessivo, le schede personali di valutazione, di tutti i dirigenti collocati nelle graduatorie per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 01.01.2003 e 1.01.2004, per quanto concerne gli anni 2001, 2002 e 2003. Il ricorrente ha impugnato, con diversi ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio – Roma R.G. n. 228/2006 - SEZ. 1T , le delibere di approvazione delle stesse graduatorie nonchè ogni altro atto presupposto specificamente indicato nel ricorso stesso. Il Ministero dell'Interno con l'atto impugnato, ha negato l'accesso sostenendo che i predetti atti sono sottratti all'accesso per i motivi di cui all'art. 4, comma b), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, ossia in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Il diniego di accesso risulta illegittimo per violazione degli artt. 4 e 97 Cost.; dell'art. 4 del DM 10 maggio 1994, n. 415, degli artt. 22 - 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod e int.; del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per eccesso di potere per sviamento, carenza ed erroneità dei presupposti, violazione del principio del giusto procedimento e del buon andamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Nel ricorso si evidenzia che per verificare la legittimità delle graduatorie impugnate con separato ricorso è indispensabile conoscere i punteggi attribuiti alle schede di valutazione annuali di tutti i soggetti presenti nella graduatoria. Si evidenzia inoltre che, in base alla normativa sopra indicata e alla costante giurisprudenza del giudice amministrativo il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza ogni qualvolta sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie non si è chiesto l'accesso all'intero fascicolo personale dei colleghi ma soltanto agli atti dell'Amministrazione che hanno proposto e poi attribuito il punteggio complessivo, questi non sono "rapporti informativi" ma schede di valutazione del personale, in ogni caso è lo stesso decreto ministeriale n. 415/1994 che precisa che anche tali atti sono da considerarsi accessibili quando sono necessari per curare o difendere interessi giuridici del richiedente come nel caso di specie.

Il richiamo alla riservatezza è inoltre errato perché da un lato, i dati richiesti ineriscono solo alle prestazioni professionali e non certo alla vita privata dei funzionari pubblici dall'altro lato, gli atti richiesti risultano del tutto privi di qualsiasi motivazione e di qualsiasi riferimento concreto poiché indicano soltanto dei punteggi privi di motivazione. Per queste ragioni nel ricorso si insiste per ottenere l'accesso ai documenti richiesti con vittoria di spese e di onorari.

Roma li 16 aprile 2008.

Avv. Giulia Milo

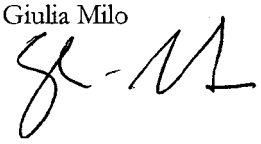

C-087600 (A pagamento).